

# Imposizione di limiti ad un impianto di depurazione

T.A.R. Marche, Sez. I 12 aprile 2024, n. 358 - Daniele, pres.; Capitano, est. - Uniproject S.r.l. (avv. Ortenzi) c. Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (n.c.) ed a.

**Ambiente - Impianto di depurazione - Limiti del refluo all'uscita dell'impianto prima del successivo recapito nel recettore finale.**

*(Omissis)*

## FATTO e DIRITTO

1. Il presente giudizio attiene all'impugnazione da parte di Uniproject S.r.l. (società che all'epoca dei fatti gestiva l'impianto di depurazione situato in località Basso Marino di proprietà del Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino - di seguito "Piceno Consind" o "Consorzio") delle prescrizioni che la Provincia di Ascoli Piceno le ha impartito relativamente ai limiti che deve rispettare il refluo all'uscita dell'impianto di che trattasi, prima del successivo recapito nel recettore finale, nonché della delibera con cui Piceno Consind ha recepito il provvedimento provinciale, revocando la propria precedente deliberazione n. 197/2008 e qualsiasi altro atto di deroga rilasciato in favore di Uniproject.

2. In punto di fatto nel ricorso si espone quanto segue.

2.1. L'impianto in parola è una piattaforma polifunzionale che attua il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non. Il processo produttivo consiste in sostanza nella trasformazione, attraverso processi chimici, fisici e biologici, dei rifiuti liquidi in acque reflue trattate e depurate aventi caratteristiche tali da poter essere immesse in pubblica fognatura. L'impianto è di proprietà di Piceno Consind ed è gestito da Uniproject in virtù di apposita convenzione. Il Consorzio è altresì proprietario dei collettori fognari e del depuratore finale posto al termine del collettore fognario. La gestione dei servizi di fognatura e depurazione è affidato da Piceno Consind alla ditta Picena Depur S.r.l.

Uniproject è autorizzata dal Consorzio allo scarico in fognatura delle acque reflue prodotte dall'impianto, di quelle piovane e di quelle utilizzate nei servizi igienici, le quali sono immesse in fognatura attraverso un unico punto di allaccio sottoposto a controllo quantitativo.

Uniproject è altresì autorizzata dalla Provincia di Ascoli Piceno alla gestione ed all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti. Tale autorizzazione era stata oggetto di rinnovo con determinazione dirigenziale n. 1849 del 10 aprile 2007, adottata ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 in seguito a parere favorevole espresso dalla conferenza dei servizi nella seduta del 3 aprile 2007.

2.2. Con nota prot. 2560/SIU del 4 giugno 2007 della Provincia di Ascoli Piceno, a seguito del rapporto ARPAM prot. n. 18818 del 7 maggio 2007, è stato dato l'avvio d'ufficio al procedimento per la modifica della summenzionata autorizzazione al trattamento rifiuti, relativamente ai limiti che deve rispettare il refluo all'uscita dell'impianto di che trattasi, prima del successivo recapito nel recettore finale. Si è così aperto un lungo procedimento le cui fasi sono riassunte nella determina provinciale n. 4636/2008 oggetto del presente ricorso.

In questa sede rilevano i seguenti principali passaggi:

- a seguito del suddetto rapporto dell'ARPAM, Picena Depur, gestore del depuratore consortile a valle del collettore fognario, ha inviato alle autorità interessate una dettagliata relazione in cui si attesta che nessuna problematica di natura ambientale si è mai registrata in conseguenza dell'attività svolta da Uniproject;

- Piceno Consind, con nota prot. n. 421 del 2 ottobre 2007, in risposta all'invito della Provincia a revocare in autotutela la deroga circa i limiti di emissione nella condotta fognaria consortile concessa a Uniproject ha evidenziato numerosi argomenti di carattere tecnico e giuridico a sostegno della legittimità della deroga;

- lo stesso Consorzio ha commissionato all'Università Politecnica delle Marche una relazione tecnica a seguito della quale è stata adottata la delibera consortile n. 197/2008, con cui si è stabilito, fra l'altro, "*...di modificare la propria deliberazione n. 83/07, in premessa richiamata, fissando i nuovi limiti allo scarico dell'impianto di trattamento rifiuti pericolosi e non pericolosi sito in località Basso Marino, gestito dalla Uniproject Srl, recependo integralmente la relazione del prof Paolo Battistoni, allegata alla presente delibera, di cui forma parte integrante e sostanziale*".

2.3. Nonostante ciò, la Provincia ha adottato la determinazione n. 4636/2008 qui impugnata, con la quale ha stabilito di modificare la precedente determinazione n. 1849/2007 relativamente alle ulteriori prescrizioni tecniche, mentre Piceno Consind, in modo del tutto contraddittorio con i propri precedenti atti, ha adottato la delibera del Comitato Direttivo n. 914/2008, con la quale ha stabilito di "*...1) di recepire integralmente la determinazione del dirigente della Provincia di Ascoli Piceno n. 4636/GEN del 14.08.08, allegata alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, con la quale è stata modificata la precedente determinazione dirigenziale n. 1849 del 10.04.07 con l'inserimento di ulteriori prescrizioni tecniche elencate nel dispositivo dello stesso provvedimento provinciale; 2) di dare quindi atto che il refluo*



all'uscita dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in via Bonifica 2 del Comune di Maltignano, gestito dalla Uniproject, prima del successivo recapito nel recettore finale, deve rispettare i valori limiti di concentrazione elencati nel dispositivo dell'allegata determinazione provinciale; 3) [...]; 4) di revocare la propria deliberazione n. 197108 del 06.06.08, in premessa richiamata dando atto che ogni e qualsiasi deroga precedentemente concessa dal Consorzio alla ditta Uniproject deve intendersi decaduta”.

3. Uniproject impugna i provvedimenti della Provincia e di Piceno Consind di cui al precedente § 2.3., deducendo i seguenti motivi.

a) A carico del provvedimento provinciale:

- violazione ed errata applicazione dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento, illogicità, carenza di presupposti. Violazione ed errata applicazione della tabella 3, allegato 5, alla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5, let. m.), della L.R. n. 48/1996. Violazione ed errata applicazione del combinato disposto fra gli artt. 185 e 74 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

b) A carico del provvedimento di Piceno Consind:

- illegittimità derivata da quella della determinazione provinciale;  
- violazione delle garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/1990, carenza di motivazione, contraddittorietà dell'azione amministrativa.

La società ricorrente ha chiesto altresì la condanna degli enti convenuti al risarcimento dei danni.

4. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio solo la Provincia di Ascoli Piceno.

Con ordinanza n. 634/2008 è stata respinta la domanda cautelare.

La causa è stata trattenuta per la decisione di merito all'udienza pubblica del 6 marzo 2024.

5. La domanda impugnatoria va respinta (per le ragioni che saranno di seguito esposte), dal che consegue il rigetto della domanda risarcitoria, essendo risultati legittimi gli atti impugnati.

La domanda risarcitoria, peraltro, andrebbe comunque rigettata nel merito alla luce delle seguenti considerazioni:

- a sostegno di tale domanda la società ricorrente ha depositato, in data 1° dicembre 2008, una relazione a firma del proprio legale rappresentante, ossia un atto che non riveste alcuna valenza probatoria, né dal punto di vista giuridico (perché proviene dalla parte e non da un consulente tecnico), né dal punto di vista sostanziale (perché i danni sono solo esposti e non comprovati da documenti contabili);

- poiché la domanda cautelare era stata respinta dal T.A.R., si deve dunque ritenere che *medio tempore* Uniproject ha dovuto osservare i valori-limite prescritti dalla Provincia, ma i dati esposti nella relazione non sono stati neanche aggiornati alla luce di quanto è effettivamente accaduto dopo il 2008. Questo sarebbe stato necessario in quanto, come emerge dalla citata relazione depositata il 1° dicembre 2008, a quella data i mancati guadagni asseritamente discendenti dalle prescrizioni provinciali erano solo presunti e per la gran parte futuri;

- in ragione di quanto precede, il Tribunale non potrebbe integrare *ex officio* le suddette carenze probatorie mediante una c.t.u.

6. Passando dunque alla domanda impugnatoria ed iniziando la trattazione dalle doglianze che si appuntano nei riguardi della Provincia di Ascoli Piceno, il Collegio osserva quanto segue.

6.1. L'operato della Provincia viene censurato da Uniproject per le seguenti ragioni di diritto (le quali, a loro volta, si fondano per una buona parte sugli argomenti con cui Piceno Consind nell'ottobre del 2007 aveva respinto la sollecitazione dell'amministrazione provinciale a revocare le deroghe concesse alla società ricorrente):

- la competenza esclusiva a rilasciare l'autorizzazione allo scarico nelle proprie condotte appartiene a Piceno Consind quale soggetto realizzatore e proprietario sia dell'impianto di depurazione che della rete fognaria consortile;

- la competenza della Provincia è limitata invece al rilascio delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti, ai sensi dell'art. 210 del T.U. n. 152/2006. Analogo limite di competenza riguarda l'attività di ARPAM, la quale non può fissare limiti allo scarico nella rete fognaria consortile;

- Piceno Consind, in forza della predetta competenza esclusiva, ha fissato con proprio regolamento sugli scarichi di acque reflue l'attività di depurazione e i rapporti con gli utenti, tenendo presente l'esigenza prioritaria della tutela ambientale. L'art. 20 del regolamento consortile prevede la possibilità di concedere a singoli insediamenti produttivi di scaricare entro valori-limite più elevati rispetto a quelli autorizzati o a quelli di legge, tenuto conto delle capacità depurative del corpo idrico ricettore e ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione per le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del T.U. n. 152/2006;

- nel caso di Uniproject l'originaria deroga concessa alla società nel 2005 è stata rivista nel 2007 a seguito di un lungo procedimento avviato nel 2006, nel corso del quale sono stati svolti i dovuti approfondimenti tecnici ed è stato assunto il parere favorevole del soggetto che gestiva l'impianto ricettore (ossia Picena Depur);

- l'operato del Consorzio è stato dunque rispettoso di quanto previsto dalla nota della predetta tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n.152/2006, che consente le deroghe ai limiti da essa stabiliti in presenza “...di un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione dello scarico finale...”;

- la Provincia ha ritenuto di poter fissare i limiti di scarico in base al combinato disposto fra gli artt. 178 e 210 del T.U. n. 152/2006, ma tale ragionamento è fallace in quanto l'art. 210, comma 3, nel disciplinare i contenuti dell'autorizzazione

all'esercizio di un impianto di trattamento dei rifiuti, non menziona lo scarico delle acque reflue, il quale attiene ad una fase successiva rispetto all'attività di trattamento dei rifiuti;

- del resto, nel T.U. Ambiente le discipline relative alle attività di gestione dei rifiuti (e le relative autorizzazioni) e degli scarichi sono contenute in due Parti diverse (rispettivamente la Parte Quarta e la Parte Terza), il che vuol dire che le relative autorizzazioni sono distinte e separate, e il loro rilascio compete ad autorità diverse. Né possibile accorparle, come è accaduto nella fattispecie, perché laddove il legislatore ha voluto prevedere il rilascio di autorizzazioni integrate (A.I.A.) lo ha fatto espressamente, attribuendo peraltro la relativa competenza alla Regione e non alla Provincia;

- risulta altresì violato il combinato disposto fra gli artt. 74 e 185 del T.U. n. 152/2006, visto che l'art. 185 esclude dall'applicazione della normativa sui rifiuti (Parte Quarta) le acque di scarico, vale a dire tutte le acque reflue provenienti da uno "scarico", quale esso è definito dall'art. 74. Del resto anche la giurisprudenza ha sempre ribadito che lo scarico è quello diretto tramite condotta o comunque stabile canalizzazione, mentre è rifiuto allo stato liquido l'immissione del refluo nel corpo recettore tramite un sistema interrotto ossia con soluzioni di continuità. Nella specie, peraltro, il gestore dell'impianto di depurazione ha reso a Piceno Consind il parere favorevole alla deroga, evidenziando di avere svolto gli approfondimenti tecnici dovuti, dai quali è emersa l'assenza di qualsiasi pregiudizio per l'ambiente stante la capacità dell'impianto finale;

- il provvedimento della Provincia è illegittimo anche nella parte in cui i limiti di scarico imposti a Uniproject non sono supportati da alcuna valida motivazione tecnica. Infatti, ove sussistesse un reale rischio ambientale questo dovrebbe essere valutato e misurato allo scarico finale sul corpo recettore, cioè allo scarico a fiume del depuratore che sta a valle del collettore fognario; altrimenti non avrebbe senso collettare gli scarichi delle industrie ricomprese nel perimetro Consorzio e realizzare e gestire un depuratore finale. Quest'ultimo, peraltro, è autorizzato a sua volta dalla Provincia allo scarico al fiume e la relativa autorizzazione impone al gestore di: i) rispettare i valori-limite imposti dalla legge per lo scarico a fiume, e di ii) far rispettare alle ditte che immettono i loro reflui nella fognatura consortile (tra cui Uniproject) limiti ben precisi sulle sostanze pericolose, mentre nulla dice in merito alle sostanze non pericolose. Ne consegue che con riguardo a queste ultime la stessa Provincia ha lasciato libero il proprietario della condotta consortile di regolamentarne qualità e quantità e di determinare la tariffa a carico degli utenti in funzione della capacità residua del depuratore. Ma neanche nell'autorizzazione rilasciata a Uniproject vi sono prescrizioni inerenti le sostanze non pericolose;

- l'illogicità dell'operato della Provincia emerge anche dal fatto che le prescrizioni per cui è causa impongono alla ricorrente un adeguamento strutturale dell'impianto, il quale presuppone la presentazione di un apposito progetto che deve essere approvato dalla stessa amministrazione provinciale all'esito di un procedimento in conferenza di servizi. Pertanto, la Provincia ha imposto a Uniproject l'osservanza di prescrizioni che l'impianto attualmente in funzione non può oggettivamente rispettare. Inoltre l'imposizione di prescrizioni tanto restrittive, non riscontrabili in altre realtà provinciali, rischia di porre Uniproject fuori dal mercato.

6.2. La Provincia, con riguardo a tali doglianze ha evidenziato che:

- anzitutto la società ricorrente gestisce un impianto di trattamento dei rifiuti e non un impianto di depurazione delle acque, il che è provato proprio dalle autorizzazioni rilasciate dalla stessa amministrazione provinciale ai sensi degli artt. 208 e ss. del T.U. Ambiente (in particolare per le attività classificate D8 e D9). Nel presente ricorso la disciplina in materia di scarichi viene quindi richiamata per sviare l'attenzione del Tribunale dalla questione sostanziale;

- in punto di fatto, esiste un chiarissimo conflitto di interessi in capo all'amministratore delegato *pro tempore* di Picena Depur (la quale, come si è visto nell'esposizione in fatto, aveva rilasciato a Piceno Consind parere favorevole alla deroga richiesta da Uniproject), il quale all'epoca era anche direttore tecnico della società ricorrente;

- non sussiste alcuna contraddittorietà nell'operato di Piceno Consind, visto che il Consorzio, pur concedendo alla ricorrente la deroga, nella delibera n. 197/2008 si era riservata la facoltà di riesaminare l'atto alla luce degli esiti del procedimento di modifica dell'autorizzazione ambientale avviato dalla Provincia;

- l'impianto per cui è causa era in precedenza suddiviso in due articolazioni impiantistiche, denominate rispettivamente "di prima" e "di seconda fase" (autorizzate a suo tempo dalla Regione Marche in favore della ditta CEDI con atti che in seguito sono stati volturati in favore di Uniproject). Una volta acquisita la competenza *in subiecta materia*, la Provincia ha integrato in tre occasioni l'originaria autorizzazione a seguito di altrettante istanze della ricorrente. Quest'ultima, con istanza del 19 novembre 2003, chiedeva spontaneamente la sottoposizione dell'impianto a V.I.A., e ciò in quanto l'approvazione iniziale del progetto risultava essere avvenuta in assenza di tale valutazione. Il procedimento, avviato nel 2004, si articolava in numerose sedute della conferenza di servizi e di una sottocommissione tecnica e si concludeva con il rilascio dell'autorizzazione di cui alla determinazione n. 1849/2007;

- dal punto di vista strutturale, l'impianto in parola è costituito da una serie di vasche, macchinari, condotte e serbatoi e in esso vengono conferiti rifiuti liquidi non pericolosi e rifiuti liquidi pericolosi. Dalle operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) e biologico (D8), si generano: a) fanghi di depurazione pericolosi e non pericolosi, da smaltire in discariche autorizzate; b) emissioni in atmosfera; c) refluo liquido che nella fattispecie viene immesso, a valle di un apposito punto di controllo, nella condotta consortile di proprietà di Piceno Consind che raccoglie gli scarichi di numerose aziende consorziate e afferisce al depuratore biologico ubicato in località Campolungo, il cui scarico finale - autorizzato dalla Provincia - recapita nel fiume Tronto;



- poiché l'impianto di Uniproject è dal punto di vista giuridico un impianto di trattamento di rifiuti, da esso normalmente si origina un reflu liquido che, se il trattamento è stato fatto correttamente, presenta una bassa percentuale di sostanze inquinanti. Il problema consiste nello stabilire "quanto" deve essere bassa la predetta percentuale. In sede di originaria approvazione del progetto da parte della Regione ai sensi dell'allora vigente D.Lgs. n. 22/1997 erano stati determinati i rendimenti minimi dell'impianto stesso, e stabilite le concentrazioni massime, conseguibili in base al suo corretto funzionamento, del reflu finale. Nel progetto approvato dalla Regione era stato preso come riferimento il rispetto dei limiti di concentrazione previsti dalla tabella C allegata alla L. n. 319/1976, e ciò all'evidente scopo di assicurare un trattamento rigoroso dei rifiuti. Il reflu liquido che si ottiene da un impianto di trattamento dei rifiuti, è, a sua volta, un rifiuto, che generalmente viene smaltito come tale presso un altro impianto di trattamento autorizzato, ovvero immesso in uno dei recettori previsti dalla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In questo secondo caso, l'autorizzazione allo scarico (che è un atto autonomo), potrà contenere ulteriori prescrizioni tecniche, volte a una maggior tutela del corpo idrico recettore, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del T.U. Ambiente, e giammai potrà prevedere limiti allo scarico meno restrittivi di quelli previsti nel provvedimento di autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti, perché questo inficerebbe gli obiettivi di rendimento minimi che il soggetto autorizzato deve perseguire;

- dalla nota dell'ARPAM da cui è iniziato il procedimento emerge che in occasione dei controlli svolti presso l'impianto Uniproject in ben quattro occasioni lo scarico è risultato non conforme ai requisiti di qualità stabiliti sia dalla vigente normativa che dagli atti di deroga emessi da Piceno Consind (questi ultimi, come si è visto, recanti valori-limite di qualità molto meno restrittivi di quelli previsti dalla normativa nazionale). L'Agenzia regionale ha pertanto evidenziato fra le altre cose che: i) le deroghe concesse da Piceno Consind sembravano avere più lo scopo di soddisfare le esigenze di un trattamento meno rigoroso nella linea di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, che quello della tutela ambientale; ii) tali valori così elevati non erano accettabili, perché la condotta in cui vengono recapitati i reflui è di tipo misto e, in caso di pioggia, verrebbe riversato nel fiume Tronto un notevole quantitativo di nutrienti, con conseguente rischio di eutrofizzazione delle acque; iii) le deroghe concesse da Piceno Consind, avendo effetto retroattivo, privavano di efficacia pratica i controlli eseguiti dall'Agenzia; iv) sussisteva il rischio di attivazione degli scolmatori di piena presenti lungo la condotta consortile afferente al depuratore terminale gestito da Picena Depur (evento che si era già verificato varie volte).

6.3. Come si può vedere, dunque, fra le parti costituite esiste una totale difformità di vedute in merito all'applicazione, nel caso di specie, delle pertinenti disposizioni del T.U. n. 152/2006, le quali, effettivamente, riguardano per un verso la disciplina degli scarichi nei corpi idrici e dall'altro verso la disciplina degli impianti di trattamento dei rifiuti. La società ricorrente ritiene che, quanto allo scarico dei reflui dell'impianto di Maltignano nella condotta fognaria consortile, trovi applicazione solo la disciplina relativa agli scarichi, la quale prevede che sia l'ente proprietario della condotta e/o del depuratore finale a stabilire, con riguardo alle sostanze inquinanti non pericolose, i valori-limite di qualità; la Provincia, al contrario, ritiene che le due discipline vadano interpretate ed applicate in maniera coordinata, essendo comunque dirimente l'obiettivo finale, ossia il minor pregiudizio possibile per le matrici ambientali interessate, ed in particolare le acque (nella specie quelle del fiume Tronto).

Il Collegio ritiene di condividere nel loro complesso gli argomenti difensivi della Provincia, visto che:

- il provvedimento provinciale impugnato riguarda la materia della gestione dei rifiuti e non quella degli scarichi. In effetti, come emerge dalla piana lettura della determina n. 4636/2008, i valori-limite imposti dalla Provincia sono relativi al reflu in uscita dall'impianto Uniproject prima della sua immissione nella condotta consortile;

- l'impianto Uniproject è senza dubbio un impianto di trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, tanto che è soggetto ad autorizzazione ai sensi degli artt. 208 e ss. del T.U. n. 152/2006 (in caso contrario Uniproject avrebbe avuto bisogno solo dell'autorizzazione allo scarico ex artt. 124 e ss. del T.U.);

- in sede autorizzativa sia la Regione (nel regime di cui al D.Lgs. n. 22/1997) sia la Provincia di Ascoli Piceno (in occasione del rinnovo dell'autorizzazione disposto con la determinazione n. 1849/2007) avevano imposto a Uniproject determinati valori-limite di qualità, i quali, a loro volta, presupponevano e presuppongono un utilizzo ottimale dell'impianto;

- il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare i valori-limite imposti dagli atti autorizzativi e tale obbligo non può essere *bypassato* di fatto in forza dell'applicazione di disposizioni che hanno evidentemente un campo di azione diverso. Si deve infatti convenire con la difesa provinciale circa il fatto che le disposizioni del T.U. n. 152/2006 relative agli scarichi nei corpi idrici trovano applicazione solo nel caso di scarichi prodotti da uno stabilimento industriale "ordinario" (il quale può esercitare l'attività solo se munito di autorizzazione allo scarico), perché tali scarichi hanno una composizione certa e costante, legata al ciclo produttivo di quel determinato impianto. Al contrario, un impianto come quello di Uniproject tratta rifiuti liquidi di svariata tipologia, la cui composizione non è dunque certa e costante nel corso del tempo (questo, del resto, risulta anche dalle relazioni di Picena Depur e del prof. Battistoni in base alle quali Piceno Consind aveva concesso a Uniproject l'ultima deroga, poi revocata);

- le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ex art. 210 del T.U.A. rimarrebbero lettera morta se il gestore dell'impianto potesse superare i valori-limite imposti dall'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione avvalendosi delle deroghe concesse per gli scarichi. Al riguardo va ribadito, a scanso di equivoci, che il presente discorso vale solo nel caso di impianti che

sono soggetti ad autorizzazione *ex artt.* 208 e ss. del T.U. Ambiente, ossia che trattano rifiuti dai quali si originano reflui che, a loro volta, vanno o smaltiti in discariche autorizzate oppure scaricati in corpi idrici;

- come il Tribunale ha avuto modo di affermare in controversie analoghe (si veda, per tutte la sentenza n. 347/2016 e le decisioni del Consiglio di Stato in essa menzionate), se è vero che l'art. 185 del T.U. n. 152/2006, nella versione vigente *ratione temporis*, escludeva dal campo di applicazione delle disposizioni in materia di rifiuti le "...acque di scarico...", la stessa norma eccettuava espressamente "...i rifiuti allo stato liquido...", per i quali trovavano dunque applicazione le norme della Parte Quarta del T.U. (al riguardo va precisato che la sentenza n. 347/2016 è stata annullata dal Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 6957/2023, ma per un profilo diverso e assorbente, ossia l'omessa prova della responsabilità dell'impresa che ricorreva in quel giudizio nella causazione dell'inquinamento). La norma è stata modificata solo ad opera del D.Lgs. n. 205/2010, entrato in vigore il 25 dicembre 2010, che parla in maniera generica e apparentemente onnicomprensiva di "...acque di scarico...";

- nella specie l'iniziativa della Provincia è scaturita dal rapporto dell'ARPAM del 7 maggio 2007, in cui veniva evidenziato fra le altre cose che, in occasione di vari controlli eseguiti a partire dal 2004 e proseguiti fino al marzo del 2007, era risultato il superamento anche dei limiti più generosi concessi in deroga da Piceno Consind e che, successivamente, lo stesso Consorzio aveva concesso ulteriore deroga. Questo, agli occhi dell'Agenzia regionale, risultava inaccettabile, in quanto venivano frustrate le finalità dei controlli che competono *ex lege* ad ARPAM (ogni deroga, infatti, avendo effetto *ex tunc* privava di rilevanza il superamento dei limiti accertato dall'Agenzia), secondo una spirale perversa che teoricamente avrebbe potuto non avere limiti. A riprova di ciò è sufficiente evidenziare, ad esempio, che, come emerge dalla stessa delibera di Piceno Consind oggetto di gravame, il valore-limite riferito ai B.O.D. era passato da 750 mg/l (deroga del 2005) a 1.500 mg/l (deroga del marzo 2007), mentre il valore dei Solfati era passato da 3.000 mg/l (deroga del 2005) a 5.000 mg/l (deroga del marzo 2007), il tutto a fronte di limite di legge di 250 mg/l (B.O.D.) e di 1.000 mg/l (Solfati come SO<sub>4</sub>). Solo dopo l'avvio da parte della Provincia del procedimento di revisione dell'autorizzazione ambientale Piceno Consind è corso parzialmente ai ripari sulla base della relazione tecnica a firma del prof. Battistoni dell'UNIVPM, la quale peraltro comprova che i limiti di cui alle deroghe del 2007 e del 2005 erano sovrabbondanti (tanto è vero che il consulente quanto ad esempio ai Solfati e ai Tensioattivi totali suggerisce valori limite - rispettivamente 2.700 mg/l e 10 - già inferiori ai valori previsti nella deroga del 2005 - rispettivamente 3.000 mg/l e 15 - e *a fortiori* a quelli ben più alti previsti dalla deroga del 2007);

- inoltre, le deroghe erano state concesse senza informare la Provincia e senza acquisire quantomeno il parere non vincolante dell'ARPAM, ossia scavalcando le due amministrazioni che, avendo indubbia competenza quanto all'autorizzazione ambientale, erano interessate a verificare il rispetto delle prescrizioni relative all'impianto di trattamento dei rifiuti di Uniproject. E non a caso l'impianto per cui è causa aveva fatto registrare nel corso degli anni svariate problematiche di natura ambientale, puntualmente richiamate nella memoria di costituzione della Provincia. Sarebbe stato dunque necessario quantomeno un raccordo istituzionale, in modo da fissare valori-limite, anche in deroga, che potessero soddisfare al meglio le esigenze di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

- nel bilanciamento dei contrapposti interessi non poteva che prevalere l'interesse pubblico alla tutela della matrice Acqua, mentre gli interessi economici di Uniproject erano recessivi. Fra l'altro le doglianze relative ad una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri impianti analoghi operanti nel territorio regionale e nel resto dell'Italia sono rimaste sfornite di supporto probatorio, non avendo la ricorrente prodotto alcun documento da cui risulti che, quantomeno nelle Marche, altri impianti della medesima tipologia fruivano all'epoca dei fatti di deroghe analoghe a quelle concesse da Piceno Consind a Uniproject fino al 15 settembre del 2008 (mentre, per converso, la Provincia ha depositato un'A.I.A. rilasciata dalla Regione ad altra ditta operante nel settore in cui per alcuni inquinanti si prevedono valori-limite più rigorosi di quelli imposti a Uniproject);

- il fatto che il gestore dell'impianto, al fine di osservare le prescrizioni più rigide imposte dall'amministrazione titolare del potere autorizzatorio, debba apportare modifiche al processo produttivo e/o alla struttura dell'impianto è una mera conseguenza del provvedimento autorizzativo. Ovviamente il gestore di un impianto per il trattamento dei rifiuti può anche decidere di non procedere ad alcuna modifica fisica dell'impianto laddove riesca ad ottemperare in altro modo (ad esempio rinunciando a trattare alcune tipologie di rifiuti) alle prescrizioni dell'autorità.

Per il resto valgono le considerazioni difensive della Provincia, specie nella parte in cui si evidenzia l'assurdità della conclusione a cui si perverrebbe in caso di condivisione delle presenti censure, ossia che la stessa Provincia e l'ARPAM avrebbero il potere di effettuare verifiche solo in merito a stadi intermedi del processo di trattamento dei rifiuti e non anche sul prodotto finale di tale trattamento, prima della sua immissione nella condotta consortile. E' invece evidente, per usare le stesse parole della difesa provinciale, che "...Il processo di trattamento e smaltimento dei rifiuti non può che ricomprendere ... anche il suo risultato qualitativo, in rapporto ... alle specifiche potenzialità depurative dell'impianto aziendale, autorizzato in base ad un apposito progetto descrittivo del processo stesso...".

6.4. I motivi di ricorso che investono la determinazione dirigenziale n. 4636/2008 vanno dunque dichiarati infondati.

7. Per quanto attiene alle censure che riguardano l'operato di Piceno Consind, va invece osservato che:

- una volta accertato che la Provincia di Ascoli Piceno ha operato nel rispetto delle competenze di cui era attribuita *in subiecta materia*, la dedotta violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241/1990 perde di rilevanza. Infatti, e premesso che

Uniproject ha preso parte attiva al procedimento di revisione dell'autorizzazione ambientale e che, per quanto detto in precedenza, essa era a conoscenza della provvisorietà della deroga concessa da Piceno Consind con la deliberazione n. 197/2008, qualsiasi contributo istruttorio ulteriore da parte della ricorrente si sarebbe rivelato inutile, tanto dal punto di vista giuridico (perché la Provincia ha fatto corretta applicazione delle norme del T.U. n. 152/2006) quanto dal punto di vista tecnico (perché già nell'ambito del procedimento di revisione dell'autorizzazione Uniproject aveva tentato di ottenere dalla Provincia la fissazione di valori-limite meno rigorosi);

- Piceno Consind, infatti, era tenuto ad adeguarsi alla determinazione provinciale, visto che la deroga concessa da ultimo alla ricorrente non era conforme ai nuovi valori-limite fissati dalla Provincia. Ne consegue altresì che, come già detto, non vi è stata alcuna contraddittorietà nell'operato del Consorzio, il quale già nella delibera n. 197/2008 aveva manifestato la volontà di adeguarsi alle risultanze del procedimento di competenza della Provincia, con ciò ritenendo superate anche le considerazioni di ordine giuridico di cui alla nota prot. n. 4211 del 2 ottobre 2007.

Anche *in parte qua* il ricorso va quindi dichiarato infondato.

8. Per tutto quanto precede il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza nei confronti della Provincia di Ascoli Piceno e sono liquidate in dispositivo. Non deve farsi luogo a pronuncia sulle spese nei riguardi di Piceno Consind, rimasto contumace.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo respinge con riguardo a tutte le domande proposte;

- condanna la società ricorrente al pagamento in favore della Provincia di Ascoli Piceno delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre accessori di legge. Nulla per le spese nei riguardi di Piceno Consind.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(Omissis)*

